

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3947 del 06/08/2021
Oggetto	Art.208 del d. lgs.152/2006 - Impianto di trattamento rifiuti speciali e urbani non pericolosi e pericolosi localizzato in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), Via Farini n.6 - Gatti Srl - Pratica ARPAE n. 23736/2020 - Modifica sostanziale autorizzazione n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4073 del 06/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sei AGOSTO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Art.208 del d. lgs.152/2006 – Impianto di trattamento rifiuti speciali e urbani non pericolosi e pericolosi localizzato in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), Via Farini n.6 – Gatti Srl - Pratica ARPAE n. 23736/2020 – Modifica sostanziale autorizzazione n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

- A. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- B. in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- C. la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;
- D. la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- E. l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le “linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005”;
- F. la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- G. la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- H. la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";
- I. la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";
- J. il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

PREMESSO CHE:

- K. la società Gatti srl, con sede legale in Via S. Allende n.11/A, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019, all'esercizio dell'attività di recupero (operazione R9 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali e urbani pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in comune di Castelnuovo Rangone (MO), via Farini n.6. L'autorizzazione ha validità sino al **23/10/2029**; Presso l'impianto sono attualmente autorizzate la messa in riserva (R13) e la rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9) di rifiuti oleosi contenenti particolato di sostanze di natura animale e vegetale; l'attività di recupero consiste nella produzione di grassi colati nelle forme usualmente commercializzate.
- L. la società Gatti srl ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione unica (AU) art.208 del d.lgs. 152/06 in data 06/10/2020, ed assunta agli atti di ARPAE con prot. n.143893/2020;
- M. gli interventi previsti comprendono, sinteticamente:
 - la realizzazione di un nuovo capannone in prossimità di quello esistente con lo scopo di ottimizzare la logistica dei rifiuti di origine urbana raccolti tramite campane;

l'installazione di sei nuovi silos da adibire al solo stoccaggio del prodotto ottenuto dall'attività di recupero R9 (grasso colato nelle forme usualmente commercializzate);

la costruzione di opere accessorie quali: pesa autobotti, piazzola carico/scarico.

- N. Le modifiche richieste mantengono inalterata la potenzialità autorizzata di trattamento di recupero dei rifiuti pari a 17.506 t/anno

DATO ATTO CHE:

- O. il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 e ai sensi del d.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Castelnuovo Rangone, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;
- P. la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 27/10/2020. Alle sedute erano presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Comune di Castelnuovo Rangone e di Hera Spa, i quali a seguito dell'istruttoria condotta sulla documentazione presentata dalla Ditta hanno richiesto integrazioni; le integrazioni trasmesse dalla Ditta sono state assunte in atti con prot.n. PG/2020/157236 del 30/10/2020, PG/2020/174813 del 02/12/2020, PG/2021/5819 del 15/01/2021, PG/2021/43135 del 19/03/2021.
- Q. nel corso della seduta si è dato atto che il procedimento unico Legge Regionale n° 24/2017 art. 53 avviato dal Comune di Castelnuovo avente oggetto: "progetto per la realizzazione di un stabilimento produttivo ai sensi dell'ex art. A14 bis Legge Regionale n° 20/2000, ditta GATTI S.r.l. Via Farini n° 6/A a Castelnuovo Rangone" si è concluso con la decisione della Conferenza dei Servizi, riunitasi il 06/10/2020, di trasferire la citata procedura ai sensi dell'art. 53 all'interno del presente procedimento di Autorizzazione Unica art. 208, trasferendo i pareri acquisiti da parte dell'Amministrazione Comunale all'ARPAE;
- R. la Conferenza conclusiva, tenutasi il giorno 18/03/2021, presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Comune di Castelnuovo Rangone, Hera Spa e la Ditta, ha espresso parere positivo al rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. 152/06 intestata alla Ditta Gatti srl che sostituisce il precedente atto autorizzativo rilasciato con determinazione ARPAE DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019 con le prescrizioni ed alle condizioni indicate nei pareri trasmessi dagli Enti componenti la Conferenza e nei verbali della Conferenza, in atti al prot. 58130/2021;
- S. il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. nn.: PG/2020/143893 del 06/10/2020, PG/2020/157236 del 30/10/2020, PG/2020/174813 del 02/12/2020, PG/2021/5819 del 15/01/2021;

PRESO ATTO:

- T. delle note 42452/2021 e 45522/2021, con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE e il parere ai sensi art.19 LR 19/82 e art.12 LR 20/2000 per variante urbanistica, esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- U. dei seguenti pareri (trasmessi dal Comune di Castelnuovo Rangone con nota assunta al prot. ARPAE n. 147612 del 14/10/2020):
Parere Unione Terre di Castelli – Ufficio Sismica – ricevuto con prot. 10956 del 04.09.2020;
Nulla Osta di Hera S.p.A – ricevuto con prot. 12187 del 30.09.2020;
Parere di Conformità del Comando Prov.le VVF Modena - ricevuto con prot. 12372 del 02.10.2020.
Parere Ausl prot. 4050 del 12.03.2020;
- V. della Deliberazione del Consiglio Comunale di Castelnuovo n. 49 del 14/06/2021 di approvazione della variante al vigente P.R.G.;

- W. della nota prot. n. 104948/2021, con la quale il Comune di Castelnuovo Rangone ha trasmesso il titolo edilizio (permesso di Costruire n. Prot. n° 2021/0008926);
- X. della note assunta al prot. ARPAE n. 152777 del 22/10/2020 e n. 37820 del 20/03/2021, con la quale il Comando provinciale di Modena dei Vigili del Fuoco ha confermato il proprio parere preventivo con prescrizioni ai sensi del DPR 151/2011.

ACQUISITA INOLTRE:

- Y. la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 24/05/2021, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0035208_20210517, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

CONSIDERATO:

- Z. che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 11.11 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;
- AA. che, per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a) e b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata;
- BB. che per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati nell'allegato rifiuti;
- CC. per quanto attiene gli scarichi idrici, l'attività di recupero rifiuti non originerà scarichi di acque reflue di tipo industriale; è previsto invece lo scarico in fognatura delle acque meteoriche non contaminate raccolte dal piazzale esterno e provenienti dai servizi igienici per le quali, per loro natura, è sempre ammesso lo scarico; il sistema di raccolta e gestione delle acque reflue è rappresentato nell'elaborato nell'elaborato grafico "Tav.06_Progetto: planimetria reti fognarie – 02/07/2020";
- DD. che le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:
 Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO (altri Recuperi) R9 – Rifiuti non pericolosi: 17.500 t/a x 12 €/t = 210.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;
 Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO (messa in riserva) R13 – Rifiuti pericolosi: 3 t x 250 €/t = 750,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 30.000,00 €;
 per un importo complessivo pari a 240.000,00 €

RITENUTO, pertanto:

- EE. di autorizzare con il presente dispositivo alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 11.11 dell'All. 1, suball.1);
- FF. sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

- GG. il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- HH. la D.G.R n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla

D.D.G. n. 70/2018;

- II. la Delibera n. 111 del 28/01/2021 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” ed in particolare l’Allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;
- JJ. la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- KK. la determina del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;
- LL. la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell’Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

- MM. che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell’ARPAE di Modena, attesta l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- NN. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

- 1. di autorizzare, ai sensi dell’art.208 del d.lgs.152/06, la Società Gatti Srl, con sede legale in Via S. Allende n.11/A, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), alla realizzazione delle opere in progetto e all’esercizio dell’impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi localizzato in comune di Castelnuovo Rangone (MO), via Farini n.6 alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l’effetto di revocare, superare e sostituire la precedente determinazione ARPAE, rilasciata ai sensi dell’art.208 del Dlgs.152/06 n.DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019 nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto come precisato ai successivi punti 7,8, 9,10,11;
- 2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell’art.208 comma 6 del d.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Titolo Edilizio (PdC)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
Nulla osta sull’impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)

- 3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”,
 - “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,
 - “Tav.7 – Planimetria Lay out ed emissioni in atmosfera in progetto - 02/07/2020”

“Permesso di Costruire Prot. n° 2021/0008926”

4. di prendere atto del rilascio, da parte del Comune di Castelnuovo Rangone, del Permesso di Costruire Prot. n° 2021/0008926 relativo alla realizzazione delle opere in progetto, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni in esso contenute. Tutte le comunicazioni relative agli adempimenti previsti nel Permesso di Costruire devono essere trasmesse al Comune di Castelnuovo Rangone e per conoscenza ad ARPAE;
5. di disporre che il titolo edilizio rilasciato dovrà essere perfezionato con le seguenti prescrizioni:
 - le comunicazioni di inizio lavori e Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed Agibilità relative al Permesso di Costruire devono essere inviate al Comune di Castelnuovo Rangone e inoltrate per conoscenza ad ARPAE;
 - prima di presentare la comunicazione di inizio lavori deve essere presentato al SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone il deposito del progetto strutturale secondo la modulistica predisposta dalla Regione Emilia Romagna;
 - eventuali varianti di natura non sostanziale e non riguardante aspetti ambientali saranno trasmesse al Comune di Castelnuovo Rangone e inoltrate per conoscenza ad ARPAE;
 - il deposito si chiude con collaudo strutturale. I titoli edilizi hanno la validità definita dalla LR 15/2013 e s.m.i.; per quanto non meglio specificato si rimanda alla LR 15/2013 e alla LR 19/2008 e s.m.i.;
6. di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **240.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
7. di stabilire che il presente atto è immediatamente efficace ai fini della realizzazione delle modifiche impiantistiche in progetto e l'esercizio è condizionato a quanto previsto al punto 9;
8. fatta salva la realizzazione delle opere in progetto, di disporre che prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti in conformità con la presente autorizzazione unica, deve essere presentato e approvato:
 - il Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che le opere autorizzate sono state realizzate in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
 - il Piano di gestione delle reti fognarie e dei dispositivi di sicurezza;
 - il Sistema di gestione dell'End of Waste aggiornato a quanto disposto ai punti da 7 a 15 dell'“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”;
9. di stabilire che l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione unica è subordinato/condizionato alla presentazione e approvazione con specifico atto della documentazione di cui al punto 8) ed all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;
10. di stabilire che, in attesa della realizzazione delle opere autorizzate con il presente atto e fino all'approvazione con specifico atto della documentazione di cui al punto 8) ed all'accettazione delle garanzie finanziarie da

parte di questa Agenzia, l'esercizio dell'impianto può proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019;

11. di stabilire che dall'approvazione con specifico atto della documentazione di cui al punto 8) e contestuale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019 è da considerarsi decaduta;
12. di stabilire che in merito agli aspetti di igienico sanitari e di sicurezza dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

tutti gli ambienti di lavoro dovranno essere dotati di impianti tali da garantire adeguate condizioni termo-igrometriche agli operatori, tenuto conto della tipologia di attività, degli sforzi richiesti e delle altre condizioni ambientali. In alternativa, per la struttura in progetto, potrà essere realizzato un locale di riposo di adeguate dimensioni, riscaldato e convenientemente attrezzato, adottando contestualmente misure organizzative e procedurali tali da consentirne la fruizione da parte dei lavoratori.

13. di stabilire che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni ai fini antincendio, indicate nel parere di conformità dei Vigili del Fuoco;

Siano realizzati specifici bacini di contenimento in corrispondenza delle campane piene nel "locale scarico e deposito campane piene";

I tratti interni di tubazioni adibite alla movimentazione del prodotto siano protette con elementi di resistenza al fuoco almeno pari a 120 min nei tratti attraversanti compartimenti o locali diversi dal "locale scarico e deposito campane piene". In alternativa le tubazioni di adduzione degli oli siano installati all'esterno;

L'intero sistema di tubazioni i serbatoi e le pompe per la movimentazione dei liquidi combustibili siano dotato degli opportuni dispositivi di sicurezza di tipo elettrico e meccanico previsti anche dal D.M. 31/7/34, anche al fine di bloccare immediatamente la movimentazione al verificarsi di una perdita o di una rottura lungo le tubazioni o dai serbatoi;

Siano installati almeno n. 1 estintore a schiuma carrellato a protezione del deposito esterno di oli e del "locale scarico e deposito campane piene";

Siano installati almeno 2 ulteriori estintori portatili a protezione del deposito esterno di oli;

I dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo siano conformi a quanto richiesto dal DM Interno 03/11/2004 e s. m e i.;

Sia collocato immediatamente all'esterno del "locale scarico e deposito campane piene", in luogo facilmente accessibile protetto dall'incendio e adeguatamente segnalato, un comando di emergenza generale in grado di sezionare tutte le utenze elettriche relative all'ampliamento in oggetto all'attività;

Sia posizionata segnaletica di sicurezza conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. n.81/2008 ivi compresa la segnaletica orizzontale;

Sia effettuata la valutazione del rischio di esplosione secondo quanto previsto anche dal D.Lgs. 81/08;

Provvedere all'aggiornamento dell'organizzazione e alla gestione della sicurezza antincendio come previsto dal D.Lgs. n. 81/08;

Per quanto non espressamente indicato in relazione tecnica e sugli elaborati grafici sia osservata la normativa vigente in materia, nonché i criteri generali di prevenzione incendi.

14. Di stabilire che:

- a) La vasca interrata in cemento armato interna al capannone e adibita alla raccolta dei reflui di lavorazione deve:
 - mantenere un franco di sicurezza pari a 10 mc (per far fronte a eventuali situazioni di emergenza);
 - essere ispezionabile;
 - avere caratteristiche di tenuta ed impermeabilità (ad esempio mediante l'utilizzo di resine epossipoliuretatiche o da epossi-cemento);
 - essere dotata di un sistema di allarme visivo e sonoro, da attivarsi in prossimità del raggiungimento del livello di volume utile, corrispondente a 30 mc

- b) Qualora l'allacciamento fognario dei reflui industriali originati dall'attività di recupero oli/grassi animali/vegetali all'impianto di depurazione consortile, ubicato in Via Allende a Castelnuovo Rangone e gestito sempre dalla Gatti Srl, subisca dei ritardi rispetto alla data prevista di realizzazione (30/03/2022), la Ditta dovrà inviare ad ARPAE cronoprogramma aggiornato;
- c) Prima dell'allacciamento fognario dei reflui industriali originati dall'attività di recupero oli/grassi animali/vegetali all'impianto di depurazione consortile di cui sopra, la ditta dovrà presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente;
- d) La ditta dovrà presentare mensilmente ad Arpae - Distretto Area Centro di Modena, un resoconto dei quantitativi di acque reflue originate dall'attività che sono state conferite come rifiuto a ditte autorizzate;
- e) Le reti fognarie (acque bianche, acque nere e reflui di lavorazione) e la fossa biologica a servizio dell'intero impianto (incluso il capannone di nuova edificazione) devono essere alloggiati in manufatti impermeabili, a tenuta e ispezionabili.
- f) La rete fognaria delle acque meteoriche ricadenti sull'area esterna in corrispondenza della postazione di carico/scarico rifiuti e materie prime e della postazione di carico/scarico End of Waste, collocata nella parte retrostante il nuovo stabilimento, a monte del recapito in pubblica fognatura delle acque bianche, deve essere dotato di un sistema di intercettazione quale ulteriore dispositivo di emergenza in caso di sversamento accidentale importante (saracinesca, pallone, ecc.), da azionare nel caso di sversamento accidentale importante di oli e grassi. Il personale dipendente della ditta deve essere adeguatamente formato circa il funzionamento di detto dispositivo di sicurezza.
- g) Prima dell'esercizio dell'attività di recupero in conformità al presente atto, deve essere predisposto e presentato ad ARPAE un Piano di gestione delle reti fognarie e dei dispositivi di sicurezza.
- h) Devono essere messe in atto tutte le azioni possibili per evitare/contenere sversamenti accidentali di oli e grassi.
- i) In caso di sversamenti accidentali di oli e grassi, deve esserne data immediata comunicazione ad Arpae, al Comune di Castelnuovo Rangone ed all'Ente Gestore della pubblica fognatura.
- j) Le caratteristiche di tenuta ed impermeabilità delle reti fognarie e della vasca di accumulo dei reflui di lavorazione devono essere mantenute nel tempo; al riguardo è necessario sottoporre tali manufatti, almeno annualmente, ad apposite prove di tenuta da effettuarsi a cura di ditta abilitata esterna, con rilascio di specifico certificato. Tali certificazioni devono essere inviate ad ARPAE.
- k) I bacini di contenimento dei silos esistenti e dei silos in progetto, della capacità rispettivamente di 166,40 mc e di 260 mc devono essere mantenuti sempre sgomberi dalla presenza di acqua piovana, che non potrà essere recapitata nella rete fognaria interna allacciata alla pubblica fognatura.
- l) Il tubo collegato allo scarico degli automezzi in transito all'interno del capannone deve sfociare all'esterno dello stesso ed essere posizionato lontano da aperture o prese d'aria di altri locali.
- m) Durante le operazioni di carico e scarico i mezzi presenti all'interno del capannone devono essere tenuti spenti.
- n) Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti allo stato liquido contenuti nei silo devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
- o) Eventuali stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatti a tenuta, ovvero realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabili.
- p) L'impianto deve essere dotato di idonea recinzione su tutto il proprio perimetro.

15. di disporre che, entro 30 giorni dalla data di eventuale cessazione dell'attività, Gatti Srl deve presentare all'autorità competente, ARPAE ed al Comune di Castelnuovo Rangone un piano di ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta di ARPAE e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.
16. di stabilire che, quando ottenuti al di fuori dei lavori della Conferenza di Servizi, entro 15 giorni dal loro rilascio, i rinnovi e/o le modifiche del Certificato di prevenzione incendi (CPI) e la relativa documentazione (planimetrie e altro) devono essere presentati ad ARPAE, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
17. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):
 1. la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 2. restano salvi i diritti di terzi;
 3. copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla registrazione;
 il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.
18. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
19. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è confermata fino al giorno 23/10/2029 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
20. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
21. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
 - di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
22. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
23. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Gatti srl, impianto localizzato in via Farini n.6, Comune di Castelnuovo Rangone (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019, di Gatti Srl consente il trattamento di rifiuti oleosi EER 200125 e EER 020304 derivanti dalla fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali, dall'attività di ristorazione, rosticcerie, pasticcerie, industrie alimentari e dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani per i seguenti quantitativi:

EER 200125 18900 mc (17000 t);

EER 020304 550 mc (500 t);

per un quantitativo massimo totale di 19455,5 mc e 17506 t. ed uno stoccaggio istantaneo massimo di 100 t, pari a 110 mc, autorizzato alla messa in riserva R13 funzionale al successivo recupero R9 è pari a 110 mc (corrispondente a 100 t).

L'azienda risulta inoltre autorizzata alla sola messa in riserva del rifiuto urbano pericoloso EER 200126* olii e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125, che si potrebbe originare dalla selezione delle bottiglie raccolte attraverso le campane.

L'operazione di recupero R9 autorizzata è costituita dalle seguenti attività: dopo una prima fase di stoccaggio nel silo 1, i rifiuti sono inviati al maturatore (silo 2) e qui nel riscaldati a circa 60 °C (maturazione). Così facendo si decantano le impurità (costituite principalmente dai residui di cottura dei cibi e l'acqua) che sono estratte tramite pompa elettrica, inviate al silo 5 e periodicamente smaltite come CER 161002. Il prodotto così ottenuto è filtrato tramite il filtro a calza - con la possibilità comunque di riciclare l'olio in uscita all'interno del decantatore nel caso in cui si rilevi la non conformità del materiale rispetto alle specifiche richieste - e successivamente stoccato nei silos 3 e 4 pronto per la commercializzazione.

La modifica in progetto riguarda la realizzazione di un nuovo capannone, a ridosso di quello esistente, nel quale verranno svolte le operazioni di svuotamento e recupero degli olii dalle campane utilizzate per la loro raccolta urbana. A fianco del capannone verrà realizzato un bacino di contenimento, coperto da tettoia, nel quale verranno alloggiati 6 silos della capacità di 115 mc cadauno per lo stoccaggio delle End of Waste originate dal trattamento dei rifiuti sopra citati.

Il nuovo capannone avrà una superficie di 600 mq e il bacino di contenimento di circa 260 mq con un volume pari a 270 mc;

La pavimentazione dell'area è in battuto di cemento, in continuazione con quella esistente. E' prevista inoltre l'installazione di una pensilina metallica a sbalzo di 40 mq a servizio della nuova piazzola di carico/scarico delle autocisterne.

Nell'ampliamento, per semplificare la viabilità interna, è prevista la realizzazione di una nuova uscita carrabile su Via per Formigine, pertanto tutti i mezzi entreranno da Via Farini ed usciranno in Via per Formigine.

Nel nuovo capannone, verrà effettuato il ritiro delle campane, lo svuotamento delle bottiglie raccolte, il recupero dell'olio dal trita-bottiglie, il lavaggio delle campane e il loro successivo stoccaggio prima del riutilizzo. L'olio verrà pompato nel silos n.1 attraverso tubazioni dedicate.

All'interno del fabbricato è prevista la realizzazione di un locale nel quale verranno stoccate le campane da svuotare, di un locale nel quale verrà effettuato il lavaggio delle stesse, una volta svuotate e di una zona di stoccaggio delle campane. Nel medesimo, oltre all'installazione del nuovo impianto di trita-bottiglie, verranno posizionati i cassoni destinati alla raccolta dei rifiuti prodotti dall'azienda, costituiti da EER 150102, EER 150104 e EER 150107; è prevista inoltre la zona di stoccaggio del rifiuto EER 200126*.

Con la modifica, la ditta non richiede nessun aumento della quantità dei rifiuti recuperabili annualmente, e nemmeno il ciclo produttivo di recupero degli olii verrà modificato.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/06, in sede di istruttoria dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208, è stato necessario verificare che le attività di recupero che comportano la produzione di End of Waste siano effettuate in conformità alle condizioni di cui all'art.6 paragrafo 1 della direttiva 98/2008/CE (recepita all'art 184-ter comma 1) ed ai criteri specifici di cui all'art 184-ter comma 3 del vigente d.lgs 152/2006 e s.m..

Dalla documentazione presentata è emerso che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 11.11 dell'Al. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

Per i rifiuti di cui sopra, in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la valutazione delle condizioni e dei criteri di cui alle lettere a) e b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata;

Per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati negli allegati EoW;

ISTRUTTORIA E PARERI

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 27/10/2020 e 18/03/2021, non sono emersi motivi ostativi in merito alla modifica dell'autorizzazione, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'attività di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto in oggetto è consentita a Gatti Srl nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate negli allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R9 *Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli*

R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

2. I rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R9**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

DM 05/0 2/98	Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max annuale (R9)
--------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

			t/a
11.1	02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	500
1	20 01 25	Oli e grassi commestibili	17.000

3. Il quantitativo massimo complessivo istantaneo di rifiuti autorizzato alla messa in riserva (R13), funzionale al successivo recupero R9, è pari a 110 mc corrispondenti a 100 tonnellate (comprensivo dei rifiuti collocati nel silos n.1, nei fusti e nelle cisternette collocate nell'apposita area, nonché di quelli nelle bottiglie di olio contenute nelle campane di raccolta urbana);
4. I rifiuti speciali classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali è **ammessa la messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max istantanea (R13)
		tonn
20 01 26 *	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	3

5. Il quantitativo massimo complessivo annuo autorizzato per **la messa in riserva R13** di rifiuti di cui al precedente punto 4 è di 6 t/a

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero (R9) dei rifiuti riferiti alla tipologia 11.11 del DM.05/02/1998 [020304] [200125]

6. Per i rifiuti identificati con i codici EER **020304 e 200125** sono autorizzate le attività di recupero nel rispetto delle seguenti prescrizioni (v. punto 11.11 dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98**):
- a) i rifiuti in ingresso devono:
1. essere costituiti da oli esausti vegetali e animali;
 2. provenire dalle attività di fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali; attività di ristorazione, rosticcerie, pasticcerie, industrie alimentari e dalla raccolta differenziata di RU;
 3. avere le seguenti caratteristiche: rifiuto oleoso contenente particolato di sostanze di natura vegetale e animale;
- b) l'attività di recupero autorizzata è la produzione di grassi colati [R9], da effettuare in conformità con quanto descritto negli elaborati presentati ed approvato con il presente atto;
7. I rifiuti identificati con il codice **EER 020304 e 200125** di cui all'articolo 2) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano i valori di riferimento per l'olio rigenerato come materia prima seconda per la produzione di biocarburanti, per l'olio rigenerato come materia prima seconda per la produzione di biocombustibili, per l'olio rigenerato come materia prima seconda per l'oleochimica individuati rispettivamente ai punti 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 della prassi di riferimento UNI/PdR 50:2018 "Linee guida per il processo di raccolta, recupero e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti per la produzione di biocarburanti, energia elettrica in cogenerazione ed oleochimica".
8. Tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o una domanda per il materiale prodotto, sia per mantenere la tracciabilità del prodotto, sia per verificare le tempistiche di permanenza del prodotto all'interno dell'impianto di recupero.
9. Ogni lotto di prodotto, individuato nel Sistema di gestione di cui al punto 16 come il quantitativo prodotto in un ciclo produttivo settimanale, è dichiarato/a conforme al presente provvedimento attraverso la Dichiarazione di conformità firmata dall'Amministratore Unico (SGA dell'azienda), redatta ai sensi dell'art.47 del D.P.R n. 28/12/2000 n.445. A tale dichiarazione dovrà essere allegato il certificato analitico attestante il rispetto dei limiti indicati al punto 7; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore

successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno 5 anni, unitamente ai suoi allegati ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;

10. Al termine di ogni ciclo produttivo settimanale, nelle giornate di venerdì, il silos n.2 (maturatore) deve essere vuotato;
11. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità alle caratteristiche previste ai punti 5.4.1, 5.4.2 o 5.4.3 nella prassi di riferimento UNI/PdR 50:2018 "Linee guida per il processo di raccolta, recupero e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti per la produzione di biocarburanti, energia elettrica in cogenerazione ed oleochimica"; i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto End of Waste al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto n. 9;
12. La ditta dovrà presentare mensilmente ad Arpae - Distretto Area Centro di Modena, un resoconto dei quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto, suddivisi per tipologia, dei quantitativi di End of Waste prodotte e dei quantitativi di End of Waste inviate allo stabilimento di Via Allende per i trattamenti di finissaggio;
13. I documenti di trasporto del prodotto End of Waste dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità;
14. Deve essere predisposto un apposito registro delle non conformità nel quale sia indicato il numero del lotto risultato non conforme, il numero e la data del rapporto di prova relativo al campionamento dello stesso e il numero delle operazioni di carico e scarico attribuiti sul registro rifiuti; il registro dovrà essere mantenuto a disposizione delle autorità di controllo;
15. Deve essere presente il "Registro dei reclami" dove dovranno essere riportate le eventuali annotazione delle ditte riceventi i prodotti End of Waste che, seppur conformi, non possiedono le caratteristiche qualitative da loro richieste; il registro dovrà essere mantenuto a disposizione delle autorità di controllo;
16. Ai fini del rilascio di specifico atto di approvazione (di cui ai punti 8 e 9 del dispositivo), prima dell'esercizio dell'attività di recupero rifiuti in conformità al presente atto, il sistema di gestione trasmesso ad ARPAE con prot. PG/2020/174813 del 02/12/2020, dovrà essere aggiornato e integrato con quanto disposto nel presente allegato ai punti da 7 a 15;
17. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri di cui ai precedenti punti 6 e 7 deve essere attivo ed operante il Sistema di gestione trasmesso ad ARPAE con prot. PG/2020/174813 del 02/12/2020, aggiornato come previsto al punto precedente, e ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare trascorso.
18. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati o di personale interno adeguatamente formato, e tramite apposito verbale di campionamento, che deve essere a disposizione delle Autorità di controllo.
19. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione dei controllo di conformità, dovranno essere distintamente identificati con apposita cartellonistica, anche indicante "rifiuti lavorati in attesa di verifiche di conformità" e mantenuti distinti tra loro, nonché dai rifiuti in attesa di trattamento.
20. I diversi lotti di End of Waste devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di conformità.
21. I documenti di trasporto del prodotto End of Waste dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
22. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
23. Il prodotto ottenuto dall'attività di recupero R9 deve essere stoccato all'interno dei silos in acciaio fuori terra della capacità di 100 mc cad., a tenuta, dotati di accessori per il campionamento del prodotto medesimo e

di indicatore di livello, collocati fuori terra esternamente al capannone ed identificati con i numeri 3 e 4, collocati su superficie impermeabile, dotata di bacino di contenimento in c.a. con capacità pari a 166,40 mc, coperta con tettoia e nei 6 silos di nuova realizzazione numerati da 6 a 11 ("Tav.7 – Planimetria Lay out ed emissioni in atmosfera in progetto - 02/07/2020") collocati su superficie impermeabile, dotata di bacino di contenimento in c.a. con capacità pari a 260 mc, anch'essi dotati di accessori per il campionamento del prodotto ivi contenuto nonché di indicatore di livello;

24. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- nel silo in acciaio della capacità di 100 mc, a tenuta, dotato di accessori per il campionamento dei rifiuti contenuti e di indicatore di livello, collocato fuori terra esternamente al capannone ed identificato con il numero 1 nell'elaborato grafico "Tav.7 – Planimetria Lay out ed emissioni in atmosfera in progetto - 02/07/2020", collocato su superficie impermeabile, dotata di bacino di contenimento in c.a. con capacità pari a 166,40 mc e tettoia;
 - limitatamente ai rifiuti identificati con il codice EER 200125, anche in fusti e cisternette (n. max 80) aventi una capacità $0,025 \div 0,2$ mc e nelle bottiglie di olio contenute nelle campane di raccolta urbana (6,2 mc), collocati nell'apposita area all'interno del capannone, su superficie impermeabile dotata di bacino di contenimento e di rete di raccolta di eventuali sversamenti accidentali, collegata alla vasca di accumulo chiusa interrata di capacità pari a 40 mc;
 - limitatamente ai rifiuti identificati con il codice EER 200126*, nell'area interna del fabbricato di nuova realizzazione identificata nell'elaborato grafico "Tav.7 – Planimetria Lay out ed emissioni in atmosfera in progetto - 02/07/2020", nella quale sia posizionato uno specifico modulo container dotato di bacino di contenimento e identificata con apposito cartello.
25. L'attività deve essere svolta esclusivamente all'interno del capannone, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti conferiti sfusi e dei prodotti in uscita all'impianto mediante autobotti.
26. I fusti contenenti oli e grassi allo stato solido collocati all'interno del locale "camera calda" devono essere sempre mantenuti chiusi, ad eccezione della fase di svuotamento degli stessi.
27. I rifiuti originati dall'attività di recupero devono essere stoccati secondo le seguenti modalità:
- rifiuti derivanti dalla fase di maturazione e centrifugazione: all'interno del silo in acciaio fuori terra identificato con il numero 5 nell'elaborato grafico "Tav.7 – Planimetria Lay out ed emissioni in atmosfera in progetto - 02/07/2020", della capacità di 75 mc, a tenuta, dotato di accessori per il campionamento del rifiuto contenuto e di indicatore di livello, collocato su superficie impermeabile, dotata di bacino di contenimento in c.a. con capacità pari a 166,40 mc e dotata di tettoia;
 - fusti in plastica non riutilizzabili: in container collocato all'interno del capannone.
 - rifiuti prodotti dal nuovo impianto di selezione manuale e trita-bottiglie (identificati con i codici EER 150104 imballaggi metallici, EER 150107 imballaggi in vetro e EER 150102 imballaggi in plastica): in appositi cassoni all'interno del fabbricato in progetto;
28. Presso l'impianto devono essere tenuti aggiornati due registri di carico e scarico, nel quale devono essere annotate tutte le informazioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06: uno relativo ai rifiuti in ingresso all'impianto e sottoposti all'attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed uno relativo ai rifiuti prodotti in proprio, ovvero originati dalla medesima attività di recupero autorizzata. Tali registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione. E' fatta salva l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di tracciabilità dei rifiuti.

Allegato ARIA

Ditta Gatti srl, impianto localizzato in via Farini n.6, Comune di Castelnuovo Rangone (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

Nella condizione attualmente autorizzata alle emissioni in atmosfera, la ditta **GATTI SRL** svolge attività di gestione di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, nello stabilimento ubicato in Comune di Castelnuovo R. (MO), Via Farini n.6.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/06, consistente in **costruzione di nuovo capannone ed ampliamento del parco serbatoi SENZA aumento della potenzialità di trattamento autorizzata**, si conferma la continuazione senza modifiche dalle attività che sviluppano emissioni rispetto alla condizione legittimata con Det. n. 4915 del 25/10/2019, Allegato "ARIA", secondo la seguente configurazione:

Emissione n.	Descrizione
1	GENERATORE DI VAPORE
2	SFIATI CARICO SILI STOCCAGGIO RIFIUTI DA TRATTARE - TRATTAMENTO OLI E GRASSI – STOCCAGGIO OLI RIGENERATI E RIFIUTI (S1 Stoccaggio oli in attesa di trattamento – S2 Decantazione Maturazione - S3 ed S4 Stoccaggio prodotto rigenerato – S5 Deposito rifiuti in attesa di conferimento)
3	GAS SCARICO AUTOMEZZI
4	LOCALE CAMERA CALDA
5	ESTRATTORE LOCALE LAVAGGIO BIDONI – LAVAGGIO PULIZIA FILTRI IN ACCIAIO

e l'installazione dei nuovi punti di emissione

Emissione n.	Descrizione
6	SFIATI DEI SILI STOCCAGGIO OLI (PRODOTTO RIGENERATO)
7	ESTRATTORE LOCALE LAVAGGIO CAMPANE

ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di servizi ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, alla quale è stato invitato tra gli altri il Comune di Castelnuovo R., tenutasi in data 18/03/2021, si è conclusa con esito positivo;

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n. 42452 del 18/03/2021 ha prodotto contributo istruttorio;

Dall'analisi della documentazione agli atti risulta la descrizione del ciclo di lavorazione e delle sorgenti di emissioni derivanti dalle operazioni di deposito e trattamento rifiuti con produzione grassi colati mediante sistemi prevalentemente chiusi. Le emissioni odorigene sviluppate dalle operazioni di maturazione, carico sili con rifiuti e oli e grassi animali rigenerati, sono convogliate in atmosfera previa depurazione con sistema di adsorbimento conforme alla miglior tecnologia disponibile.

E' quindi verificato che per gli impianti e le attività svolte risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni. Si valuta pertanto che non sussistono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta **GATTI SRL**, è autorizzata ad esercire attività con emissioni in atmosfera in Comune di Castelnuovo R. (MO), Via Farini n.6, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

PUNTO DI EMISSIONE N. 01 - GENERATORE DI VAPORE A GAS NATURALE DI POTENZA TERMICA NOMINALE DI 1,162MW (Medio impianto di combustione)

Portata massima	1.450	Nm ³ /h
Altezza minima	16	m
Durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un tenore di O2 del 3% validi fino al 31/12/2029:</u>		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO2)	350	mg/Nmc
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un tenore di O2 del 3%, validi dal 01/01/2030:</u>		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO2)	250	mg/Nmc

(I limiti di Polveri e di SOx si intendono automaticamente rispettati)

PUNTO DI EMISSIONE N. 02 - SFIATI CARICO SILI STOCCAGGIO RIFIUTI DA TRATTARE - TRATTAMENTO OLI E GRASSI – STOCCAGGIO OLI RIGENERATI E RIFIUTI (S1 Stoccaggio oli in attesa di trattamento – S2 Decantazione Maturazione - S3 ed S4 Stoccaggio prodotto rigenerato – S5 Deposito rifiuti in attesa di conferimento)

Portata massima	600	Nm ³ /h
Altezza minima	16	m
Durata	10	h/g
<u>Impianto di depurazione:</u> IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO SENZA RIGENERAZIONE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 03 - ESTRATTORE GAS DI SCARICO AUTOMEZZI

Portata massima	1.600	Nm ³ /h
Altezza minima	16	m
Durata	2	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 04 - ESTRATTORE CAMERA CALDA (fusti chiusi contenenti oli e grassi)

Portata massima	5.000	Nm ³ /h
Altezza minima	16	m
Durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 05 - ESTRATTORE LOCALE LAVAGGIO BIDONI – LAVAGGIO PULIZIA FILTRI IN ACCIAIO

Portata massima	6.500	Nm ³ /h
Altezza minima	16	m
Durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti :</u>		
Sostanze alcaline (come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 06 - SFIATI DEI SILI STOCCAGGIO OLI (PRODOTTO RIGENERATO)

Portata massima	600	Nm ³ /h
Altezza minima	16	m

Durata 10 h/g
Impianto di depurazione: IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO SENZA RIGENERAZIONE

PUNTO DI EMISSIONE N. 07 - ESTRATTORE LOCALE LAVAGGIO CAMPANE

Portata massima		6.500	Nm ³ /h
Altezza minima	16	m	
Durata		8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti :</u>			
Sostanze alcaline (come Na ₂ O)		5	mg/Nmc

Prescrizioni

1. Le operazioni di winterizzazione, maturazione, scambio termico e centrifugazione di oli e grassi devono essere condotte con sistemi chiusi separati dall'ambiente esterno.

2. I fusti contenenti grassi e oli, posti nella "Camera calda", devono essere mantenuti chiusi.

3. Gli sfiati dei silos devono essere mantenuti chiusi e possono essere aperti esclusivamente nelle fasi di carico al fine del convogliamento degli sfiati al trattamento tramite impianto a Carboni Attivi (E2, E6). In riferimento alle emissioni E2 ed E6:

-Il ventilatore di aspirazione deve essere attivato con sistemi automatici all'attivazione anche di una sola pompa elettrica dedicata alle operazioni di carico/scarico.

-Per ognuna delle due emissioni E2 ed E6: non possono essere caricati più di tre silos e di conseguenza attivate più di 3 pompe contemporaneamente.

-Si rimanda alle verifiche dei competenti organi controllo l'eventuale imposizione di ulteriori sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

4. Non sono sottoposti ad autorizzazione i ricambi d'aria a condizione siano esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. 6** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa a regime con verifica di Portata, SOV (singoli composti) e Sostanze Odorigene a Valle del depuratore.

- Relativamente al punto di emissione **n. 7** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa a regime con verifica di Portata, Sostanze Alcaline e Sostanze Odorigene.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

La sostituzione del carbone attivo (che deve essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul Registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Al fine di mantenere in perfetta efficienza il depuratore, la Ditta adotta una procedura di verifica della saturazione del carbone attivo (es.: pesatura periodica).

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE-S.A.C. di Modena e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontrino la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari	Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di

accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

☑️ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM

- ▣ metodi normati e/o ufficiali
- ▣ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14789:2017 (*); • ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 13284-1:2017 (*); • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); • ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401

Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14791:2017 (*); • UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14792:2017 (*); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); • ISO 10849 (metodo di misura automatico); • Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità **almeno annuale per i punti di emissione n.1** (Portata e NO_x) **e n.2** (Portata e Sostanze odorigene a valle dell'abbattitore), **n. 5, n. 6** (Portata e Sostanze odorigene a valle dell'abbattitore), **n. 7**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAAE - Servizio

Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

ALLEGATO RUMORE

Ditta Gatti srl, impianto localizzato in via Farini n.6, Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto è in possesso di Autorizzazione Unica art. 208 del D.Lgs. 152/2006,

La valutazione previsionale di impatto acustico fornita (documento R19051-12/2019) attribuisce gli impatti maggiormente significativi del progetto proposto alla attività di lavorazione delle campane della raccolta urbana differenziata prevista all'interno del nuovo capannone e ai mezzi di trasporto delle campane stesse.

Allo scopo, dimensiona la rumorosità emessa in esterno dalle facciate del nuovo capannone durante l'attività e l'incremento determinato dai camion per il trasporto delle campane della raccolta differenziata in n.6 veicoli ora (condizione di maggiore criticità prevista).

La situazione post operam ottenuta, viene confrontata con l'attuale ante operam dimensionata con rilievi fonometrici che mostrano in prossimità dei ricettori abitativi più prossimi all'area aziendale, livelli di rumore ambientale dell'ordine dei 50 dBA.

I calcoli previsionali svolti e il confronto con i valori misurati mostrano il pieno rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale in periodo diurno, a condizione che durante l'attività i portoni vengano mantenuti chiusi e che l'aumento del traffico per lo scarico delle campane sia contenuto a un massimo di 6 veicoli ora.

ISTRUTTORIA E PARERI

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.42452 del 18/03/2021 ha prodotto contributo istruttorio, dal quale risulta la sostanziale compatibilità dell'insediamento dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante e indica prescrizioni relative al contenimento delle emissioni rumorose.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 27/10/2020 e 18/03/2021, non sono emersi motivi ostativi in merito al rilascio del nulla osta acustico, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI DISPOSIZIONI

1. Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in via Farini n.6, Comune di Castelnuovo Rangone (MO) delle sorgenti di rumore a servizio della ditta "Gatti srl", secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa,
2. L'attività e il carico/scarico rifiuti o End of Waste dovrà essere svolta esclusivamente in periodo diurno dell'attività
3. I portoni dovranno essere mantenuti chiusi almeno durante tutte le operazioni legate alla lavorazione delle bottiglie.
4. Il numero di camion per il trasporto delle campane della raccolta differenziata non può essere superiore a 6 veicoli /ora.
5. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.